



COMUNE DI STIENTA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE GRUPPO COMUNALE

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Adottato con DCC 18 GIU 1997 n. 49

Art. 1

E' costituito il gruppo comunale volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Stienta, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della previsione, prevenzione e soccorso.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Art. 3

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i suoi componenti un coordinatore che assume la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Art. 4

La costituzione e l'attività del gruppo sono disciplinate dal DPR 21-9-1994 n. 613, dalla Legge 24-2-1992 n. 225, dalla Legge-quadro sul volontariato n. 266 dell'11-8-1991 e restante complementare normativa in materia.

Art. 5

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura, tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato o altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per loro compiti istituzionali siano ritenuti idonei.

Art. 6

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 7

Le squadre, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Ufficio Operativo Comunale di Protezione Civile.

Art. 8

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con tale funzione.

Art. 9

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento che vengono allo scopo assegnati dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile.

Art. 10

Ai volontari del gruppo viene garantito il mantenimento del posto del lavoro, del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa ed il rimborso delle spese sostenute con le modalità e limitazioni previste dagli articoli 10 e 11 del DPR n. 613/1994.

Art. 11

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Art. 12

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea attuata, in via precauzionale, dal responsabile del gruppo nonché l'eventuale espulsione, sentita una commissione ristretta di tre persone nominate dai volontari stessi.

Stienta, 18 GIU 1997

IL SINDACO